



Dipartimento Territorio - Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

Allegato 1

Misure urgenti per l'individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all'installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi.

Articolo 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge, in esito alle previsioni del Decreto Ministeriale 21 giugno 2024 "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", individua sul territorio regionale:

- a) aree idonee: le aree di cui all'art. 1 comma 2 lettera a) del D.M. 21/6/2024, in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- b) aree non idonee: aree di cui all'art. 1 comma 2 lettera b) del D.M. 21/6/2024 le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;
- c) aree ordinarie: aree diverse da quelle delle precedenti lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al decreto legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;
- d) aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Articolo 2

Individuazione delle aree idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. Ferme restando le previsioni dell'art. 20 comma 1-bis del D.Lgs. 199/2021, ed esclusivamente per le aree non afferenti alla Rete Natura 2000, sono aree idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera a) della presente legge regionale:

- a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al venti per cento. Il limite percentuale di cui al primo periodo non si applica per gli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali gli interventi di cui al primo periodo sono ammissibili esclusivamente senza incremento dell'area occupata dai pannelli. Per gli impianti eolici costituiti da più aerogeneratori, per area occupata si intende il sito così come definito all'art. 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- c) le cave e le miniere ripristinate;
- d) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento. In tutti i casi di cui al primo periodo resta fermo in capo al titolare dell'impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile l'obbligo di ripristino, che può essere assolto con modalità e piani di ripristino differenti da quelli originariamente previsti, previo parere favorevole da parte dell'autorità competente;
- e) per i soli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti che non rientrino tra le aree e superfici non idonee definite dalla presente legge regionale, le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati. In tutti i casi di cui al primo periodo, qualora non sia già stato eseguito il ripristino, resta fermo in capo al titolare dell'impianto fotovoltaico l'obbligo di ripristino, che può essere assolto con modalità e piani di ripristino differenti da quelli originariamente previsti, previo parere favorevole da parte dell'autorità competente;
- f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali, confinanti con la linea ferroviaria o autostradale;
- g) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
- h) esclusivamente per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;
- i) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici anche con moduli a terra e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42:
 - 1. le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - 2. le aree classificate agricole che non rientrano in nessuna delle tipologie indicate nel successivo art. 3 comma 2 e che sono racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dagli impianti industriali, definiti ai sensi del D.Lgs. 387/2003 o ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ed esistenti alla data di pubblicazione sul BURAT del disegno di legge approvato dalla Giunta Regionale, o dagli stabilimenti esistenti alla data di pubblicazione sul BURAT del disegno di legge approvato dalla Giunta Regionale;
 - 3. le aree classificate agricole che non rientrano in nessuna delle tipologie indicate nel successivo art. 3 comma 2, adiacenti alla rete autostradale o alle strade di cui all'art. 2 comma 2 lett. B del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. o alle strade di cui all'art. 2 comma 2 lett. C del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. con almeno due corsie per ciascun senso di marcia, entro una distanza non superiore a 300 metri dal ciglio della strada;
- j) le coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, ad eccezione delle coperture dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- k) le aree adiacenti ai punti di connessione alla rete di trasmissione nazionale (RTN) entro una distanza non superiore a trecento metri, compatibilmente con la pianificazione del gestore della RTN e la disponibilità degli stalli esistenti.

Articolo 3

Individuazione di superfici e aree non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili

1. Sono aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di qualsiasi tipologia, salvo che per le infrastrutture elettriche interrato di connessione degli impianti, le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e della fascia di rispetto dal perimetro dei predetti beni pari a 500 metri per gli impianti fotovoltaici e 3 chilometri per gli impianti eolici, nonché le aree sottoposte a misure generali di conservazione da parte della Regione Abruzzo.

2. Ferme restando le previsioni dell'art. 7 del D.M. 21 giugno 2024, nell'ambito delle aree idonee individuate all'art. 2, comma 1, lettera i, punti 2 e 3, sono aree non idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici le aree agricole che ricadono in almeno uno dei seguenti casi:

- a) aree agricole irrigue comprese nei perimetri di contribuzione irrigua rilevabili dai piani di classifica dei Consorzi di Bonifica;
- b) aree agricole con investimenti oggetto di contribuzione regionale, nazionale e unionale e sottoposti a vincolo di destinazione dalla normativa di riferimento prima che siano decorsi i termini previsti dagli impegni sottoscritti dai finanziamenti;
- c) le aree agricole con colture permanenti quali: vigneti ad esclusione di quelli destinati all'autoconsumo, frutteti, tartufige e oliveti (questi ultimi con densità superiore a 100 piante per ettaro e superficie superiore a cinquemila metri quadrati).

Articolo 4

Procedure autorizzative nelle aree idonee e regimi autorizzativi per impianti fotovoltaici

1. Per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili ubicati in aree idonee individuate ai sensi della presente legge regionale e delle relative infrastrutture connesse, si applicano le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

2. Nelle aree idonee individuate ai sensi della presente legge regionale i regimi per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici di nuova costruzione e delle opere connesse nonché, senza variazione dell'area interessata, per il potenziamento, il rifacimento e l'integrale ricostruzione degli impianti fotovoltaici esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue:

- a) per impianti di potenza fino a 1 MW: si applica la dichiarazione di inizio lavori asseverata per tutte le opere da realizzare su aree nella disponibilità del proponente;
- b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 12 MW: si applica la procedura abilitativa semplificata;
- c) per impianti di potenza superiore a 12 MW: si applica la procedura di autorizzazione unica.

3. Per le attività in edilizia libera, comprese quelle indicate dall'art. 22-bis del D.Lgs. 199/2021, che ricadono in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, si applicano le previsioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo art. 22-bis del D.Lgs. 199/2021.

4. Sono fatti salvi nuovi e più favorevoli regimi amministrativi stabiliti da norme statali successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge regionale.

Articolo 5

Disposizione transitoria

1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano ai procedimenti autorizzatori per i quali, alla data di entrata in vigore della stessa:

- a) si sia perfezionata una delle procedure semplificate per la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili previste dalla legge;



b) sia stato conseguito il titolo di compatibilità ambientale laddove previsto, ovvero, negli altri casi, qualora risultino concluse con esito positivo, anche con prescrizioni, le conferenze dei servizi previste per il rilascio dell'autorizzazione unica.

2. Resta ferma la facoltà per i proponenti che abbiano presentato l'istanza di autorizzazione in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge di richiedere all'autorità competente l'applicazione della presente disciplina.

Articolo 6

Disposizione finanziaria

Dall'applicazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione